

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X
N. 4

PARERE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Jervolino Angelo Raffaele, *presidente*; Malagugini e Colitto, *vicepresidenti*; Sampietro Umberto, Corbi e Menotti, *segretari*; Assennato, Basile Giuseppe, Bianco, Boidi, Bubbio, Cavallari Vincenzo, Corona Giacomo, De' Cocci, De Francesco, D'Onofrio, Ebner, Foderaro, Jacometti, Martoni, Miceli, Michelini, Polano, Resta, Sansone, Schiavetti, Schiratti, Vedovato, Viale; Pignatelli, *relatore*

SULLA COMPATIBILITÀ DELLE FUNZIONI DI DEPUTATO
CON QUELLE DI SINDACO DI COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
E DI PRESIDENTE DI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Presentato alla Presidenza il 22 novembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Torna all'esame di questa Assemblea la dibattuta questione della compatibilità o meno delle funzioni di sindaco di comune capoluogo di provincia e di presidente di Amministrazione provinciale con quella di deputato.

Com'è noto, la legge elettorale politica ha incluso le anzidette prime funzioni fra i requisiti di ineleggibilità, senza fare esplicito cenno alla posizione di coloro che tali funzioni dovessero assumere dopo la elezione a deputato: da qui hanno avuto origine le discussioni passate e presenti.

Si è fatto ricorso alle più sottili argomentazioni giuridiche nel tentativo di dimostrare che, attinendo la ineleggibilità a elementi soggettivi e l'incompatibilità a elementi oggettivi, non si potrebbe affermare la esistenza della seconda nel silenzio della legge.

Certo, sarebbe stato preferibile — ed è deplorabile che nella recente discussione per la modifica della legge elettorale politica non siano stati presi in esame gli opportunissimi emendamenti presentati dal Presidente della Giunta delle elezioni, onorevole Jervolino —

una precisa disposizione in proposito, mancando la quale bisogna trarre i lumi con la interpretazione delle norme esistenti.

I negatori della incompatibilità fanno leva sulla mancanza di una esplicita disposizione di legge in proposito; secondo noi, però, la loro posizione è insostenibile se è vero — come insegnano i primi elementi della ermeneutica giuridica — che di ogni legge è necessario ricercare non solo l'interpretazione letterale, ma anche e soprattutto l'interpretazione logica, che giunga a penetrare lo spirito vero della stessa legge.

Orbene, se la legge non ammette la eleggibilità a deputato dei sindaci di capoluoghi di provincia e dei presidenti di amministrazioni provinciali al fine di evitare la unione di tali cariche nella medesima persona, non si può logicamente pensare che essa possa ammettere detta unione in un momento successivo. Il divieto imposto al sindaco di farsi eleggere deputato è ovviamente reversibile, altrimenti sarebbe facile evadere la legge, dimettendosi da sindaco (o da presidente di Consiglio provinciale) per farsi eleggere depu-

tato e, una volta eletto, farsi reintegrare nelle funzioni precedentemente abbandonate. Se così fosse, sarebbe quanto mai opportuno abrogare la disposizione di ineleggibilità appalesandosi essa del tutto inutile in quanto si dovrebbe giungere alla strana conclusione che il sindaco-deputato non è nella medesima posizione del deputato-sindaco.

Si obietta che con quella norma di legge si è voluto evitare che fossero candidati al Parlamento uomini investiti di cariche attraverso le quali potrebbero influenzare l'elettorato: superate le elezioni politiche, non vi sarebbe ragione — si dice — per escludere il parlamentare da tali cariche.

Dobbiamo sommessamente confessare che il ragionamento non ci sembra fondato. Se questo fosse l'obbiettivo prefissosi dalla legge, infatti, si dovrebbe sanzionare semmai la ineleggibilità dei sindaci dei comuni minori, dove la paventata e assai discutibile influenza sull'elettorato sarebbe possibile.

Ma non è affatto vero che questo sia stato lo scopo del legislatore, il quale ha sanzionato la medesima ineleggibilità anche nei confronti di sindaci di comuni capoluoghi o di presidenti di Amministrazione provinciale territorialmente lontani dal collegio elettorale nel quale si fossero eventualmente portati candidati.

Sono ben altri, quindi, i motivi ispiratori della disposizione: impedire che due assorbenti funzioni si intralcino a vicenda per la fisica impossibilità di dedicarsi contemporaneamente ad entrambe; evitare che il sindaco — sottoposto, quale ufficiale di Governo, al controllo prefettizio — diventi poi, perché deputato, controllore di se medesimo attraverso il mandato parlamentare che gli conferisce il potere di sindacare l'operato del Ministro dell'interno e del prefetto.

I motivi accennati non ci sembrano superati dal fatto che la elezione a sindaco segua e non preceda la elezione a deputato.

C'è stato chi in seno alla Giunta delle elezioni ha sostenuto la impossibilità di estendere per analogia le disposizioni sulla ineleggibilità e considerarle come norme di incompatibilità sopravvenuta. Non possiamo non ricordare, in proposito, che la Camera dei deputati espresse, fin dal 7 agosto 1951, un

chiaro voto contro questa tesi allorché discusse il caso dell'onorevole Vittorio Pertusio, eletto sindaco di Genova e che dichiarò la decadenza da deputato dell'onorevole La Pira eletto sindaco di Firenze.

Non si dica che questi precedenti non hanno importanza perché si riferiscono alla passata legislatura: esiste una continuità giuridica nel lavoro del Parlamento. Se così non fosse, in ogni nuova legislatura si dovrebbero rivedere tutte le decisioni adottate dalla precedente a cominciare dal regolamento dell'Assemblea. Il che ci sembra semplicemente assurdo.

Inoltre, non alla lettera ma allo spirito della legge bisogna guardare; questo è non quella dobbiamo soprattutto rispettare. E lo spirito della legge — lo abbiamo visto — è decisamente contro la compatibilità tra le due funzioni.

Manca nella lettera della legge, è vero, la disposizione esplicita, ma non mancano gli elementi per una retta e completa interpretazione della volontà del legislatore.

Non si può parlare di vacanza della legge allorché le vigenti disposizioni — attraverso il procedimento interpretativo — ci indicano con sicurezza la via da seguire. Si ricordi, tra l'altro, che l'articolo 66 della Costituzione stabilisce che la Camera giudica « delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità ». Dunque le decisioni adottate nei casi degli onorevoli Pertusio e La Pira costituiscono una esplicita norma integratrice della legge elettorale politica.

Onorevoli colleghi! La Giunta delle elezioni, nella sua riunione dell'11 ottobre scorso, ha adottato a maggioranza il principio della incompatibilità fra la carica di sindaco di capoluogo di provincia o di presidente di Amministrazione provinciale e la carica di deputato.

Noi vi preghiamo di ratificare questo principio, che aderisce allo spirito della legge, rendendone coerente la lettera; esso si adegua alle precedenti decisioni di questa Assemblea, rispetta quanto nella Carta costituzionale è stabilito e soddisfa l'esigenza morale universalmente sentita di eliminare il cumulo delle pubbliche cariche.

PIGNATELLI, *Relatore.*